

N.4060 /2015

Reg.Gen. Aff.Cont.

Udienza del 19/05/2016

Presente per parte attrice l'avv. CIRILLO CIRO avv. Cioffi e per parte convenuta l'avv. RICCARDI ALFREDO i quali discutono la causa come da ordinanza fuori udienza del 22.04.2016.

Gli avv.ti Cirillo e Cioffi, riportandosi alla propria perizia di parte, insistono nel chiedere c.t.u. che verifichi la sussistenza delle doglianze dell'atto introduttivo ed in via gradata si riportano alle conclusioni dell'atto introduttivo, impugnando ogni avversa conclusione.

Parte convenuta si riporta ai propri scritti, condividendo il contenuto dell'ordinanza. Terminata la discussione orale della causa, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, dott. Mario Fucito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4060 /2015 R.Gen.Aff.Cont.,

TRA

Sidercom s.r.l. in liquidazione, come in atti rappresentato e difeso;

- ATTORE -

CONTRO



BANCA POPOLARE VESUVIANA SOC. COOP., come nei verbali che precedono rapp.to e difeso;

Oggetto: rapporti bancari

Conclusioni: come alla discussione che precede.

Esaminati gli atti delle parti;

richiamata l'ordinanza del 22.04.2016;

osservato che come in quella sede rilevato la presenza del contratto di conto corrente debitamente firmato tra le parti determina la prova dei fatti negativi dedotti dalla convenuta e l'infondatezza delle pretese attoree connesse;

osservato che la dedotta usura è tale, secondo la prospettazione attorea, senza che vi sia una specificata ed analitica indicazione dei criteri di calcolo con cui si perviene al suo riscontro, e che, in ogni caso, la deduzione attorea è errata perché afferma la sussistenza dell'usura calcolando le competenze maturate su altri conti c.d. tecnici, governati da altra regolamentazione, anche ai fini del rilevamento del tasso soglia, e, poi, impropriamente considerate come oneri passivi del conto principale, pure essendo i predetti oneri solo girocontati sul predetto con valenza, quindi, non più di oneri, bensì di capitale

P.Q.M.

- rigetta la domanda;

- condanna parte attorea alla refusione delle spese di causa che qui si liquidano in euro 1.500,00.

E' verbale, 11.16

Il Giudice

Dott. Mario Fucito

